

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

TITOLO PRIMO

PRINCIPI GENERALI E GESTIONE

ART. 1

Il presente regolamento disciplina le modalità, i principi e le procedure per la gestione degli impianti sportivi del Comune di Manfredonia e delle attrezzature in essi esistenti.

ART. 2

Il Comune di Manfredonia gestisce direttamente, gli impianti sportivi secondo le prescrizioni del presente regolamento.

ART. 3

Qualora ritenuto più vantaggioso la Giunta Comunale può affidare a terzi la gestione degli impianti sportivi nel rispetto delle indicazioni e delle procedure di cui all'**allegato (1)** al presente regolamento.

ART. 4

La gestione degli impianti sportivi non può perseguire finalità di lucro. Deve essere improntata ai principi di buon andamento e di imparzialità, ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza ed è finalizzata alla massima diffusione dello sport a tutti i livelli e per tutte le discipline praticabili.

ART. 5

Le funzioni connesse alla gestione degli impianti e delle attrezzature attengono alla competenza ed alla responsabilità del Dirigente del 10° settore, responsabile dell'ufficio sport del Comune nell'ambito delle prescrizioni contenute nel presente regolamento e delle direttive emanate dalla Pubblica Amministrazione.

TITOLO SECONDO

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PROGRAMMAZIONE DELLE ASSEGNAZIONI

ART. 6

Al fine di consentire la necessaria programmazione cittadina per ogni singola disciplina e di stabilire i turni, gli spazi e gli orari nell'ambito delle direttive della Pubblica Amministrazione, le domande per l'uso degli impianti sportivi devono essere presentate al dirigente dell'ufficio sport o suo delegato:

– entro il 30 settembre di ogni anno, pena il non accoglimento:

- a. per le istanze delle associazioni sportive riferite a periodi superiori a 30 giorni o per l'intera annata agonistico – sportiva;
- b. per le istanze delle scuole riferite all'intero anno scolastico.

– almeno 15 giorni prima di ogni iniziativa, per lo svolgimento di manifestazioni e tornei di breve durata o comunque di durata inferiore a 30 giorni.

- almeno 7 giorni prima l'inizio delle attività per le domande di utilizzo degli impianti da parte di singoli cittadini, riferita a una qualsiasi attività compatibile con gli impianti.

In allegato all'istanza, in tal caso, dovrà essere unito, il certificato di sana e robusta costituzione fisica dell'interessato e di idoneità allo svolgimento di attività sportiva.

Non potranno, comunque, essere concesse autorizzazioni superiori ad una intera stagione agonistica o ad un intero anno scolastico.

AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE PER SINGOLI CITTADINI E ASSOCIAZIONI

ART. 7

Potranno fruire di autorizzazioni temporanee, previa proposizione di giustificata istanza, anche i singoli cittadini che per ragioni di carattere scolastico (preparazione esami ISEF, concorsi per acquisire titoli nell'ambito scolastico, concorsi per istruttori e maestri di sport), per ragioni di carattere lavorativo (partecipazioni a concorsi pubblici ove siano richieste prove sportive), per ragioni di carattere ricreativo od

amatoriale, richiedano l'uso delle strutture comunali in periodi di scarso affollamento degli impianti.

All'istanza dovrà essere allegata: certificazione di buona salute degli aderenti, polizza assicurativa per danni agli impianti ed a terzi nonché formale dichiarazione liberatoria del Comune di Manfredonia da eventuali responsabilità amministrative, civili e penali connesse all'uso.

ART. 8

Potranno essere concesse autorizzazioni temporanee anche ad Enti ed Associazioni non sportive al fine di consentire lo svolgimento di manifestazioni, gare agonistiche e non, manifestazioni amatoriali o ricreative, saggi, studi, convegni e simili, qualora, se ne valuti l'utilità. L'autorizzazione è rilasciata con "determina" del Dirigente del Settore, sulla base delle direttive della P.A., subordinatamente alla presentazione della dichiarazione di impegno di cui all'art. 10 nonché dell'atto costitutivo e dello Statuto dell'Associazione ove sia anche indicato il soggetto responsabile della stessa.

ESCLUSIONI PER MANCANZA DI REQUISITI

ART. 9

Nessun intervento o autorizzazione può essere disposta dal Comune a favore di Associazioni che sono prive dei requisiti richiesti o in contrasto con le norme regolamentari salvo che, sulla base di idonee verifiche sia accertata l'effettiva utilità dell'iniziativa e che la richiesta sia riferita a spazi e orari residui e per periodi limitati.

TITOLO TERZO

PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

ART. 10

Ai fini del rilascio delle concessioni di cui al precedente art. 6, le associazioni possono produrre una sola domanda per la stessa disciplina sportiva e devono indicare, in ordine la preferenza, gli impianti richiesti. In caso di accoglimento della richiesta il Comune assegnerà all'associazione un solo impianto. Le istanze devono contenere:

- l'indicazione dei requisiti posseduti dai proponenti
- l'individuazione delle finalità per le quali l'uso dell'impianto è richiesto;
- l'esatta indicazione dell'attività sportiva da svolgere;
- i giorni e le ore nei quali l'attività sarà svolta;
- il numero massimo degli atleti che frequenteranno l'impianto.
- formale dichiarazione che l'associazione si impegna a non avanzare analoghe istanze, per lo stesso tempo e la stessa disciplina al Comune o ad altri enti pubblici;
- formale dichiarazione con la quale il legale rappresentante dell'Associazione si impegna, sotto la propria responsabilità:
 - a. di usare l'impianto comunale, le attrezzature ed i servizi ivi esistenti con la massima cura e diligenza;
 - b. di assumere la piena responsabilità di tutti i danni che possano eventualmente essere arrecati all'impianto, compresi gli accessori e le pertinenze, anche da parte di terzi, durante l'uso dello stesso impianto, obbligandosi al risarcimento di tutti i danni;
 - c. di sollevare il Comune di Manfredonia, quale proprietario dell'impianto, da ogni responsabilità in conseguenza di infortuni di qualsiasi genere che possano comunque derivare durante le attività sportive e/o extra sportive ai responsabili del sodalizio, agli organizzatori e dirigenti, agli atleti, ai partecipanti, agli accompagnatori ed ai terzi;
 - d. di sottoporre i propri aderenti, qualora si tratti di attività o manifestazioni sportive, a specifica visita medica al fine di accertare l'idoneità fisico - sanitaria degli stessi ad esercitare l'attività delle singole discipline sportive;
 - e. di contrarre presso un apposito Istituto una forma di assicurazione in favore dei propri associati contro eventuali incidenti o danni che dovessero loro derivare, qualora questi svolgano attività sportiva presso gli impianti comunali;
 - f. di non svolgere attività sportiva o qualsiasi altra attività nelle strutture comunali a fini di lucro;
 - g. di assicurare la presenza, durante l'esercizio della pratica sportiva o di qualsiasi altra attività anche extra sportiva, di un dirigente responsabile, munito di idoneo documento attestante la sua appartenenza all'Istituzione richiedente;
 - h. di munirsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni per lo svolgimento sia delle manifestazioni sportive che di quelle non sportive;
 - i. di munirsi di specifica polizza assicurativa in occasione della manifestazione programmata per eventuali danni o incidenti che

dovessero derivarne durante e/o in occasione della stessa sia agli interessati che a terzi;

- j. di usare l'impianto comunale esclusivamente per gli scopi indicati nell'autorizzazione e di non concedere a terzi, per alcun motivo, l'uso dello stesso impianto e delle attrezzature annesse.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'ISTANZA

ART. 11

Gli Enti, le Associazioni, comunque tutti i concessionari degli impianti sportivi, per la pratica di sport, sono tenuti a sottoporre i propri aderenti a visita medica per accertare l'idoneità fisico - sanitaria dei singoli ad esercitare l'attività sportiva nelle singole discipline. Tale idoneità va documentata all'atto della richiesta d'uso degli impianti all'organo competente (Ufficio Sport).

ART. 12

Gli Enti, le Associazioni, comunque tutti i concessionari degli impianti sportivi sono tenuti ad assicurare i loro associati contro eventuali incidenti o danni che dovessero loro derivare dall'esercizio della pratica sportiva. L'assolvimento di tale obbligo va documentato nella richiesta d'uso.

SOGGETTI AVENTI DIRITTO ALLA CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

ART. 13

Possono fruire della concessione in uso, degli impianti sportivi comunali:

- le scuole di ogni ordine e grado
- le Associazioni legalmente costituite ed affiliate ad una o più Federazioni sportive del CONI;
- le Associazioni legalmente costituite ed affiliate agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI;
- le Associazioni che svolgono attività agonistica per la partecipazione ai campionati delle varie Federazioni per tutta l'annata agonistica per tutti gli sport, con risultati comprovati e sottoscritti dalla Federazione di appartenenza;
- i C.A.S. gestiti da Società che svolgono l'attività di cui al precedente punto;
- tutte le Società svolgenti le attività di avviamento allo sport, Enti di Promozione Sportiva, attività motoria di base. In tali casi, le istanze saranno ritenute meritevoli di considerazione se riferite a società

che svolgono attività agonistica o attività autorizzata dalle rispettive Federazioni. Saranno anche ritenute meritevoli di considerazione le istanze delle società che svolgano attività che pur non considerata agonistica, sia comunque collegata alla pratica di sport, riconosciuta dalle rispettive Federazioni mediante certificazioni contenenti, in dettaglio, i risultati conseguiti e le gare alle quali si è partecipato.

L'uso degli impianti sportivi comunali, comunque, non potrà essere concesso per fini di lucro o in favore di operatori economici.

PRIORITA' DI SCELTA DELLE CONCESSIONI

ART. 14

Il Comune, in sede di formazione del calendario delle assegnazioni, in presenza di più domande di concessione per un medesimo impianto nello stesso periodo, determina la priorità di scelta in base ai seguenti criteri:

- a. data di prima affiliazione al CONI o ad Enti di promozione di rilevanza nazionale;
- b. partecipazione ad attività sportive ufficiali, tenendo conto del tipo di attività ufficiale da svolgere e della categoria e/o serie sportiva di appartenenza;
- c. programma di attività svolte;
- d. programma di attività da svolgere;
- e. numero degli atleti tesserati;
- f. data di presentazione dell'istanza.

E' data facoltà al dirigente dell'Ufficio Sport o suo delegato di convocare le associazioni interessate in una conferenza di servizio per comporre meglio l'orario. In ogni caso compete al dirigente dell'Ufficio Sport del Comune definire il quadro completo degli orari.

TITOLO QUARTO

DOVERI , CARICHI , SPESE E COMPETENZE DEI CONCESSIONARI .

ART. 15

Tutte le comunicazioni alle Autorità di Pubblica Sicurezza, alle autorità mediche e a quelle preposte alla vigilanza e all'ordine pubblico, in ordine alle manifestazioni programmate nonché, ove richieste, le preventive autorizzazioni previste per legge devono essere effettuate esclusivamente dai concessionari senza alcuna responsabilità da parte del Comune di Manfredonia. Ove per le iniziative connesse all'uso

dell'impianto o della struttura sia previsto l'accesso del pubblico, il concessionario ne dovrà dare preventiva comunicazione al Comune e, sotto la propria responsabilità dovrà acquisire i prescritti pareri e nulla osta delle Commissioni competenti per i locali di spettacolo. Fanno carico ai concessionari anche le spese S.I.A.E qualora queste siano richieste.

ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

ART. 16

Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte dei concessionari il pagamento delle quote stabilite nel tariffario approvato con apposito atto deliberativo del Consiglio Comunale da aggiornarsi ogni anno. La riscossione delle predette quote avverrà secondo le modalità stabilite dalla Giunta Comunale.

ESENZIONI SPECIALI DAL PAGAMENTO DELLE QUOTE D'USO.

ART. 17

Sono esenti dal pagamento delle quote d'uso previste dal tariffario le società sportive affiliate alla F.I.S.D. (Federazione Italiana Sport Disabili) e le società che promuovano lo sport per gli anziani, le quali potranno praticare anche più discipline sportive nello stesso impianto o in più impianti, in ragione dello scopo solidaristico, purché non per finalità di lucro. Sono inoltre esenti dal pagamento delle quote d'uso le Associazioni e i sodalizi organizzate per promuovere lo sport a favore delle categorie svantaggiate e ne facciano apposita richiesta evidenziando gli scopi e l'utilità sociale delle iniziative.

MOROSITA' NEL PAGAMENTO DELLE QUOTE D'USO.

SANZIONI.

ART. 18

La morosità nel pagamento degli oneri dovuti o la trasgressione alle norme contemplate nel presente Regolamento, comportano la sospensione o la revoca delle concessioni, fermo restando le procedure di recupero delle somme per le quote scadute.

INSTALLAZIONE DI PARTICOLARI ATTREZZATURE NEGLI IMPIANTI.

OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI.

ART. 19

Il concessionario, dovrà provvedere, previa apposita autorizzazione, a propria cura e spese alla fornitura, alla sistemazione ed allo smontaggio di tutte le attrezzature non esistenti nell'impianto ed eventualmente necessarie per le manifestazioni sportive ed extra sportive da esse organizzate. Le operazioni dovranno avvenire nel più breve tempo possibile ed immediatamente prima e dopo l'effettuazione della manifestazione al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per le altre attività. Le operazioni di montaggio e smontaggio dovranno svolgersi sotto il controllo di personale comunale, onde evitare danni alle strutture fisse e mobili degli impianti sportivi.

ACCESSO AGLI SPOGLIATOI E AI CAMPI DI GIOCO.

ART.20

L'ingresso agli spogliatoi ed ai campi di gioco durante lo svolgimento delle manifestazioni sportive è strettamente limitato alle persone espressamente autorizzate a norma dei rispettivi regolamenti federali.

TITOLO QUINTO

ESENZIONE DI RESPONSABILITA'DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN CASO DI AMMANCHI, FURTI E DANNI MATERIALI.

USO CORRETTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI.

RESPONSABILITA' PER DANNI ARRECATI AGLI IMPIANTI AD ATTREZZATURE E SERVIZI.

ART. 21

L'Amministrazione Comunale, ed il personale addetto non rispondono di eventuali ammanchi o furti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti e non rispondono degli eventuali danni materiali che agli stessi ed a terzi possano comunque derivare nello svolgimento della

attività. Gli utenti sono tenuti, prima dell'inizio dell'attività, a segnalare agli addetti al servizio ogni situazione che possa dar luogo ad eventuali inconvenienti o pericolo.

ART. 22

Gli utenti degli impianti sono tenuti alla massima correttezza nell'uso delle attrezzature e dei servizi, ad indossare indumenti che non offendano la morale e la civica convivenza ed infine ad indossare tenute e calzature prescritte per ogni singola disciplina sportiva ed idonee all'uso dell'impianto. L'uso di calzature sportive è sempre obbligatorio, per la salvaguardia dell'impianto, anche in occasione di manifestazioni diverse da quelle sportive. Il mancato uso comporta l'immediato allontanamento dall'impianto.

ART. 23

Gli Enti, le Associazioni, gli intestatari delle autorizzazioni ed i singoli utenti sono direttamente responsabili di ogni danno che venga arrecato alle attrezzature e ai servizi degli impianti. Il Sindaco e il legale rappresentante del Comune di Manfredonia, nell'ambito delle rispettive competenze, hanno l'obbligo di richiedere ai responsabili il risarcimento dei danni arrecati. I concessionari sono direttamente responsabili anche dei danni arrecati agli impianti da parte del pubblico per le manifestazioni dagli stessi organizzate.

TITOLO SESTO

CONCESSIONE DELLE STRUTTURE SPORTIVE ANNESSE ALLE SCUOLE.

ART. 24

Il Comune di Manfredonia, sulla base dei criteri stabiliti con apposite delibere, non vincolanti, dei Consigli d'Istituto e di Consigli di Circolo, assume anche, ai sensi dell'art.12 della Legge 517/1977, la gestione delle strutture sportive annesse alle scuole di proprietà comunale, limitatamente alle ore e agli spazi liberi da impegni o necessità della scuola.

A tal fine, i Consigli di Circolo e i Consigli di Istituto interessati, all'inizio di ogni anno scolastico, e comunque non oltre il 31 ottobre, valutano le esigenze della scuola in ordine all'uso scolastico dei predetti impianti, anche con riferimento ad orari eccedenti il normale svolgimento delle lezioni, e comunicano al Dirigente responsabile dell'Ufficio Sport, gli spazi

e le ore disponibili per il per il periodo 1 novembre - 31 ottobre dell'anno successivo senza arrecare alcun pregiudizio per l'attività scolastica.

Scaduto il predetto termine del 31 Ottobre, in mancanza della citata comunicazione del Consiglio di Circolo e del Consiglio di Istituto, l'assenso per l'uso degli impianti sportivi scolastici si intenderà tacitamente concesso per tutti i giorni e le ore in cui non vi sia attività didattica.

Il dirigente del settore, in tal caso, informerà il Provveditorato agli Studi della mancata comunicazione per l'esercizio del potere di vigilanza nei confronti degli organi collegiali.

L'uso delle palestre e delle predette strutture è concesso mediante formale convenzione da stipularsi tra il Comune e il singolo concessionario sulla base dello schema tipo allegato **(All.2)**, preventivamente concordato con il responsabile della scuola interessata.

Le Associazioni concessionarie degli impianti sportivi scolastici assumono a proprio carico le spese per la pulizia dei locali e quelle connesse all'uso dei locali stessi e delle attrezzature, nonché quelle per l'impiego dei servizi strumentali per il personale di vigilanza.

Le Associazioni e gli Enti affiliati alla F.I.S.D. (Federazione Italiana Sport Disabili) e quelli che organizzano attività terapeutiche e sportive per anziani e per categorie svantaggiate potranno essere, previo nulla osta del Sindaco o dell'Assessore delegato, esentate sia dalle spese d'uso delle attrezzature, di pulizia e custodia dei locali, sia dal canone previsto per l'utilizzo dell'impianto.

Per tutto quanto non previsto innanzi e nella suindicata convenzione si applicano le altre disposizioni contenute nel presente regolamento.

TITOLO SETTIMO

CONCESSIONE DEL SERVIZIO BAR-RISTORO E RIVENDITA TABACCHI.

USO DI MATERIALE PUBBLICITARI.

ART. 25

La concessione dei servizi di bar, ristoro, rivendita tabacchi pubblicità ed altri servizi negli impianti sportivi comunali sono a titolo oneroso e sono disciplinate da convenzioni proposte dal Settore Sport, in conformità alla normativa vigente ed alle disposizioni contenute nelle apposite

deliberazioni dell'Ente. E' fatto assoluto divieto alle società sportive, agli Enti ed associazioni concessionarie degli impianti di utilizzarli con la esposizione, sia durante gli allenamenti che durante le manifestazioni ufficiali, di cartelloni pubblicitari e simili senza preventiva autorizzazione, pena la immediata revoca della concessione.

TITOLO OTTAVO

DIRITTO DI VIGILANZA E CONTROLLO DA PARTE DEL COMUNE.

CASI DI REVOCA DELLE CONCESSIONI.

DECADENZE

ART. 26

Senza pregiudizio dei poteri che possono spettare ad altre autorità, al Comune compete - in vigenza della Concessione - di vigilare: a) sull'uso degli impianti, delle attrezzature e degli accessori; b) sul rispetto dei limiti della concessione; c) sul rispetto da parte del concessionario delle norme di cui al presente regolamento. L'azione di vigilanza sarà espletata da dipendenti comunali, muniti di regolare tessera di riconoscimento, autorizzati dal Dirigente del settore.

ART. 27

La concessione può essere revocata prima della scadenza del termine finale indicato nella stessa in ipotesi di irregolarità accertata. Si procede, altresì, alla revoca della concessione qualora il concessionario:

- a. utilizzi gli impianti a scopo di lucro e, comunque, per un uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione;
- b. non garantisca di fatto la necessaria sicurezza, l'igiene e la salvaguardia del patrimonio;
- c. non si fornisca delle necessarie autorizzazioni e nulla osta concessi dalle altre Autorità diverse da quelle comunali, ciò tanto quando sia richiesto dalle caratteristiche dell'attività o manifestazione programmata, o quando non ottemperi ai pagamenti e alle spese diverse da quelle richieste nel presente regolamento.
- d. risulti concessionario di altri impianti sportivi di proprietà pubblica;
- e. non effettui il versamento del canone d'uso e delle spese di propria competenza. Le ore revocate potranno essere concesse ad altra associazione secondo i criteri previsti dal presente regolamento.

Le Associazioni sportive e i soggetti interessati, concessionari di autorizzazioni d'uso degli impianti sportivi comunali, qualora se ne

riscontri il mancato utilizzo, senza giustificazione alcuna, per un numero di 3 volte consecutive, decadranno dall'esercizio della concessione, mentre le ore di utilizzo non usufruite potranno essere ulteriormente concesse in riferimento ad eventuali nuove richieste.

Nei casi indicati dal presente articolo non è dovuto ai concessionari alcun rimborso totale o parziale del canone d'uso eventualmente già versato, neppure sotto il profilo di rimborso spese.

TITOLO NONO

RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI CONCESSIONE PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE.

RESTITUZIONE DEI CANONI GIA' PAGATI.

DIRITTO AL RISARCIMENTO DANNI IN SEGUITO A RISOLUZIONE PER CAUSA DEL CONCESSIONARIO.

ART. 28

Il rapporto di concessione è risolto, di diritto, anche prima della scadenza del termine indicato nell'atto di concessione, qualora si verifichi l'indisponibilità dell'impianto per cause di forza maggiore o per effetto dell'esecuzione di opere di manutenzione o di modifiche agli impianti.

Allo stesso modo la concessione deve ritenersi priva di effetto qualora, per particolari condizioni climatiche, l'uso degli impianti costituisca grave pregiudizio al patrimonio comunale ad insindacabile parere dei tecnici comunali.

In tutti gli anzidetti casi nulla potrà eccepire o pretendere il concessionario, se non la restituzione dei canoni pagati limitatamente al periodo in cui l'impianto si è reso indisponibile.

Competerà per conto al Comune il più ampio diritto di risarcimento dei danni, sia indiretti che diretti, ogni qualvolta la risoluzione anticipata della concessione sia dovuta a causa imputabile al concessionario.

Indipendentemente da quanto disposto dagli articoli precedenti, competerà sempre in qualsiasi momento al Comune, tramite l'Ufficio Sport, la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione per motivi di pubblico interesse e per casi eccezionali ed imprevedibili,

senza che nulla possa pretendere o eccepire a qualsiasi titolo il concessionario.

TITOLO DECIMO

ABROGAZIONE DI NORME.

NORMA TRANSITORIA

NORME DI RINVIO.

PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO.

ART. 29

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento comunale per l'uso degli impianti sportivi e del tempo libero, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 174 del 10.2.1982.

ART. 30

Tutte le concessioni d'uso attualmente operanti s'intendono abrogate se non confermate, su richiesta degli interessati, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente regolamento e delle norme ad esso collegate. La conferma avrà valore limitatamente alla osservanza della nuova disciplina.

ART. 31

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, per l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali, si applicano, se compatibili ed applicabili, le norme dei regolamenti delle Federazioni sportive e le leggi vigenti in materia.

ART. 32

Il presente regolamento, ai fini di una maggiore conoscenza delle norme ivi contenute, sarà affisso presso le bacheche di tutti gli impianti sportivi.

Allegato (1)

INDICAZIONI PER L' AFFIDAMENTO A PRIVATI DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI.

1.Gestione come partecipazione

I notevoli oneri che sarebbero necessari per una adeguata programmazione della manutenzione degli impianti e per i servizi necessari alla migliore organizzazione degli stessi non consentono di rendere efficiente la gestione diretta delle strutture da parte del Comune.

Pertanto, la Pubblica Amministrazione, sulla base anche di esperienze già da tempo attuate in altri Enti, ha elaborato una formula che può essere ritenuta una soluzione più idonea e, sotto l'aspetto delle finalità complessive, anche più corretta per la organizzazione di tali strutture.

Essa si basa su un'ipotesi che tiene conto del rapporto tra le esigenze pubbliche e le esigenze che, comunque, possono essere evidenziate da ogni eventuale altro gestore, anche privato.

Si tratta della formula cosiddetta dei tre soggetti, largamente adottata in altri comuni italiani, che prevede l' affidamento della gestione degli impianti a , associazioni e privato sociale:

Soggetto proprietario: Comune di Manfredonia;
Soggetto gestore: Associazioni, Enti, Società Sportive e privato sociale;
Soggetto utente: Le Società sportive, le utenze comunque organizzate, gli utenti individuali.

SOGGETTO PROPRIETARIO

Resta in forma rigida l'assoluto depositario delle scelte politiche per quanto riguarda il "chi, come, a quali tariffe" utilizza gli impianti. Al gestore non verrà lasciata alcuna iniziativa sul "chi, come, a quali tariffe", al fine di garantire anche ai soggetti utenti più deboli economicamente l' utilizzo degli impianti.

SOGGETTO GESTORE

Si occupa esclusivamente della gestione dell' impianto regolamentata da apposita convenzione.

SOGGETTO UTENTE

Utilizza l' impianto sportivo senza nessun rapporto con il soggetto gestore.

Il Comune di Manfredonia intende, in definitiva individuare una soluzione che:

- a. attribuisca alle società sportive utilizzatrici anche la piena responsabilità gestionale delle strutture in cui operano in base ad un criterio di partecipazione e di condivisione delle responsabilità
- b. estenda a tutti gli impianti sportivi comunali il criterio della gestione associativa da parte degli utilizzatori ricorrendo agli appalti solo in caso di indisponibilità delle associazioni stesse.

Ne consegue che gli impianti sportivi esistenti saranno prioritariamente proposti in affidamento gestionale ai soggetti sportivi locali.

Le società sportive interessate verranno interpellate per adire ai convenzionamenti secondo gli elementi contrattuali meglio indicati nel successivo punto 2.

In presenza di pi soggetto interessati, la convenzione di gestione verrà definita con un organismo aggregante tutte le società disponibili.

In mancanza di soggetti sportivi locali disponibili alla gestione su convenzione si procederà all' indizione di specifiche gare di appalto aperte anche a soggetti economici.

Vantaggi per il Comune:

Sulla base delle esperienze di gestioni già operanti in altre realtà si ritiene che la proposta può produrre un risparmio reale tra il 20 e il 30% rispetto alla gestione diretta del Comune.

E' il risultato dell'utilizzo di personale in possesso di una reale polivalenza e di specializzazioni che consentono da una parte una retribuzione sensibilmente maggiore di quella dell' Ente Pubblico, con un numero minore di addetti, nel pieno rispetto delle normative sindacali.

Ciò, si ritiene permetterà di adattarsi in forma molto elastica alle esigenze e agli obblighi di un servizio, quello sportivo, che prevede normative di legge di gran lunga diverse a seconda dell' utenza.

L'ipotesi di risparmio fino al 30% si riferisce ai soli costi contabili: sono peraltro incalcolabili i risparmi dovuti ad una maggiore cura manutentiva

delle strutture; maggior cura che, è sicuramente insita nella formula in quanto il futuro gestore avrà ogni interesse ad attivare anche per migliorare l'attuale organizzazione per pervenire ad una più idonea "immagine" di tutti gli impianti sportivi.

2. Formazione delle Convenzioni.

Le convenzioni saranno definite dalla giunta comunale tenendo conto delle seguenti indicazioni:

1. Compiti del gestore

- 1.1. Custodia e pulizia giornaliera di tutti i locali costituenti la struttura
- 1.2. Manutenzione ordinaria delle strutture, degli impianti, delle attrezzature
- 1.3. Assunzione degli oneri di energia elettrica, acqua, riscaldamento
- 1.4. Irrigazione e cura del verde

2. Compiti del Comune

- 2.1. Manutenzione straordinaria dell' impianto
- 2.2. Mantenimento delle certificazioni di agibilità
- 2.3. Assicurazioni concernenti la struttura

3. Accesso

- 3.1. Le concessioni annuali e giornaliere ai soggetti richiedenti (associazioni, enti, scuole) sono effettuate dal comune
- 3.2. Anche le attività sportive del gestore sono soggette a concessione comunale

4. Determinazione tariffe e riscossione

- 4.1. Le tariffe di accesso agli impianti sono definite annualmente dal comune previo consultazione del gestore
- 4.2. Il gestore provvede alla riscossione trattenendo le quote a fronte degli oneri gestionali

5. Contributo comunale

A fronte degli oneri gestionali attribuiti al gestore, l'amministrazione comunale definisce un contributo annuale volto a concorrere alle spese di conduzione. Il contributo può essere definito prendendo a riferimento la spesa aggregata sostenuta dal

comune prima dell' affidamento esterno decurtata delle entrate e ridotta di un valore compreso tra il 10 e il 30%.

6. Penali e cauzioni

Il gestore è tenuto al pagamento di penali in caso di violazioni contrattuali e al versamento di un deposito cauzionale.

7. DURATA

7.1. La convenzione deve durare tra i tre e i cinque anni

7.2. Prevedere una clausola di recesso sia per il comune che per il gestore da far valere senza particolari prerogative con un semplice preavviso di sei mesi.

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.62 dell'1.07.1999